

Allegato "A" al n. 31.023 Rep. - n. 2.893 Racc.

S T A T U T O

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una società per azioni con la denominazione
"Prestitalia S.p.A.".

La Società fa parte del "Gruppo Unione di Banche Italiane" o in forma abbreviata "Gruppo UBI Banca", iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari presso la Banca d'Italia.

In tale qualità essa è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo, nell'esercizio della attività di direzione e coordinamento, emana anche per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia e nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato e informazione per la emanazione delle disposizioni.

Articolo 2 - Sede

2.1 La società ha sede legale e Direzione Generale in Bergamo.

2.2 Con deliberazione del consiglio di amministrazione potranno essere istituite, modificate e soppresse, in Italia e all'estero sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Articolo 3 - Durata

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata a norma di legge.

Articolo 4 - Oggetto sociale

4.1 La società ha per oggetto sociale esclusivo lo svolgimento delle attività finanziarie indicate all'art. 106, del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ("TUB") e specificate dalla relativa normativa secondaria di attuazione e precisamente la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compreso, ogni tipo di finanziamento connesso con operazioni di locazione finanziaria, acquisti di crediti a titolo oneroso, credito ai consumatori, così come definito dall'art. 121 del TUB (fatta eccezione per la forma tecnica della dilazione del pagamento), credito ipotecario, prestiti su pegno, aperture di credito documentarie, accettazioni, girate nonché impegni a concedere credito; resta rigorosamente esclusa l'attività di rilascio di garanzie.

4.2 La società potrà altresì esercitare le altre attività previste da norme di legge, a condizione che siano svolte in via subordinata rispetto alle attività di concessione di finanziamenti. Tra queste rientrano:

- la promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;
- l'erogazione di finanziamenti agevolati e la gestione di fondi pubblici;
- l'intermediazione assicurativa e riassicurativa previa iscrizione negli appositi registri.

4.3 La società potrà altresì esercitare attività strumentali,

tra le quali:

- studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;
- gestione di immobili ad uso funzionale oppure di immobili acquistati o detenuti per il recupero di crediti in relazione al tempo strettamente necessario per effettuare la cessione;
- gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;
- formazione e addestramento del personale.

4.4 La società potrà altresì esercitare attività connesse, tra le quali servizi di informazione commerciale.

4.5 La società potrà, infine, assumere e dismettere partecipazioni, dirette o indirette, in altre imprese, in coerenza con l'oggetto sociale e le strategie aziendali, concedere ipoteche, avalli e fidejussioni, intrattenere rapporti bancari e compiere qualsiasi altra operazione di natura mobiliare ed immobiliare, finanziaria, assicurativa e commerciale, nonché compiere tutto quanto abbia attinenza con lo scopo sociale e sia comunque ritenuto utile alla realizzazione del medesimo, effettuando di conseguenza tutti gli atti e concludendo tutte le operazioni contrattuali necessarie od utili alla realizzazione dei fini e delle attività della società.

4.6 Resta esclusa la raccolta del risparmio presso il pubblico ed ogni altra attività vietata dalla legge o subordinata a speciali autorizzazioni.

Articolo 5 - Capitale sociale

5.1 Il capitale sociale è di Euro 205.722.715,00 (duecentocinquemilionesettecentoventiduemilasettecentoquindici/00) ed è suddiviso in complessive n.236.735 (duecentotrentaseimilasettecentotrentacinque) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 869,00 (ottocentosessantanove/00) ciascuna.

5.2 L'assemblea straordinaria può attribuire agli amministratori, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Tale facoltà può prevedere anche l'adozione delle deliberazioni in cui al quarto e quinto comma dell'art. 2441 del codice civile.

5.3 Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di crediti o di beni in natura; potranno essere inoltre emesse azioni privilegiate od aventi diritti diversi da quelli delle altre azioni.

5.4 L'assemblea straordinaria può deliberare, a norma dell'articolo 2349, primo comma, del codice civile, l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate, mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti.

5.5 Le azioni sono indivisibili.

5.6 Per i fabbisogni finanziari della società potranno prov-

vedere i soci con versamenti di denaro, sia in conto capitale, che a titolo di finanziamento, fruttifero o infruttifero, nel rispetto della normativa di cui al TUB.

Articolo 6 - Recesso

6.1 Il diritto di recesso spetta solo nei casi inderogabilmente previsti dalla legge.

6.2 L'esercizio del diritto di recesso è regolato dalla legge.

Articolo 7 - Obbligazioni

La società, a norma di legge, può emettere obbligazioni convertibili o non, con delibera assunta dall'assemblea straordinaria.

Articolo 8 - Assemblea

8.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

8.2 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in territorio italiano, nei casi e nei modi previsti dalla legge.

8.3 La convocazione dell'assemblea è effettuata dal consiglio di amministrazione mediante avviso inviato agli aventi diritto con raccomandata con avviso di ricevimento, o con altri mezzi (quali telefax o posta elettronica, purché il numero ricevente ovvero l'indirizzo e-mail siano riportati a libro soci) che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati:

- (i) il luogo in cui si svolge l'assemblea;
- (ii) giorno e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- (iii) l'elenco delle materie da trattare;
- (iv) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

Nello stesso avviso potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui, nella adunanza prevista in prima convocazione, l'assemblea non risulti regolarmente costituita.

8.4 Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale con diritto di intervento e partecipi all'assemblea la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo.

8.5 L'assemblea ordinaria deve essere convocata, almeno una volta l'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società stessa, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

8.6 L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza, quando il consiglio di amministrazione lo ritenga opportuno e quando la convocazione sia richiesta a norma di legge.

Articolo 9 - Diritto di intervento in assemblea

9.1 Il diritto di intervento in assemblea viene esercitato nei termini e nei modi previsti dalla legge.

9.2 Ogni socio che abbia diritto di intervento all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altra persona a sensi di legge.

9.3 Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea anche per delega.

Articolo 10 - Modalità di funzionamento dell'assemblea

Sono valide le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, svoltesi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare è necessario che:

(i) sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

(iv) sia consentito agli intervenuti lo scambio di documenti relativi agli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali condizioni, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale - che dovrà dare atto di tutto quanto previsto ai punti da (i) a (iv) che precedono - sul libro delle assemblee.

Articolo 11 - Presidente e Segretario dell'assemblea

11.1 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente o, in sua assenza, da colui il quale l'assemblea elegge come proprio presidente.

11.2 Il presidente dell'assemblea è assistito da un segretario anche non socio nominato dall'assemblea stessa.

11.3 Le deliberazioni dell'assemblea, quando non è previsto l'intervento del notaio, sono constatate da verbale firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 12 - Deliberazioni dell'assemblea

12.1 Ogni azione dà diritto ad un voto.

12.2 L'assemblea ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente secondo le disposizioni previste dalla legge.

12.3 L'assemblea delibera la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 13 - Consiglio di amministrazione

13.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero minimo di 3 (tre) ad un numero massimo di 7 (sette) amministratori.

13.2 L'assemblea può procedere, all'atto della nomina del consiglio di amministrazione, a nominare il Presidente ed il Vice Presidente. In difetto provvede lo stesso consiglio di amministrazione.

13.3 Gli amministratori durano in carica 3 (tre) esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

13.4 Qualora venga meno, per qualsiasi causa, la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione, l'intero consiglio si intenderà cessato e dovrà essere d'urgenza convocata, dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza anche di questi, dal Consigliere più anziano tra quelli rimasti in carica, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

13.5 L'assemblea determina il compenso annuale da corrispondere al consiglio di amministrazione e può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche. I componenti del consiglio di amministrazione hanno, inoltre, diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

Articolo 14 - Deliberazioni del consiglio di amministrazione

14.1 Il consiglio di amministrazione si riunisce, sia nella sede della società, sia altrove, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

14.2 Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o da chi ne fa le veci, con telegramma o telefax o posta elettronica spediti almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e nei casi di urgenza da spediti almeno 1 (un) giorno prima.

14.3 L'avviso deve contenere l'elenco delle materie da trattare e il luogo di convocazione.

14.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione potranno avvenire anche mediante utilizzo di mezzi di telecomunicazione quali sistemi di teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali condizioni, la riunione del consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il

segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

14.5 Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

14.6 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono prese con la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

14.7 La verbalizzazione delle riunioni del consiglio di amministrazione, ove per legge non debba essere effettuata da un Notaio, è effettuata da un segretario nominato dal consiglio di amministrazione anche al di fuori dei membri del consiglio stesso. Le deliberazioni del consiglio di amministrazione devono constare da verbale firmato dal presidente e dal segretario.

14.8 Potranno essere chiamati ad intervenire alle riunioni del consiglio di amministrazione il direttore generale ed altri soggetti che il consiglio riterrà opportuno invitare.

Articolo 15 - Competenza e poteri del consiglio di amministrazione

15.1 Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge riserva all'assemblea.

15.2 Il consiglio di amministrazione può conferire speciali incarichi a singoli amministratori, anche con facoltà di delega, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile.

15.3 E' in ogni caso riservata al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale della società cui saranno attribuite le funzioni nei termini che saranno stabiliti dal consiglio di amministrazione stesso.

15.4 In caso di particolare urgenza, il presidente del consiglio di amministrazione, su proposta vincolante del direttore generale, può assumere decisioni di competenza del consiglio di amministrazione, fatta eccezione per le materie riservate all'esclusiva competenza del consiglio di amministrazione; di tali deliberazioni dovrà essere data comunicazione al consiglio nella sua prima riunione successiva.

15.5 Al consiglio di amministrazione spetta infine la competenza concorrente con l'assemblea per adottare le deliberazioni concernenti le fusioni nei casi previsti dall'art. 2505 e 2505 bis del codice civile, l'istituzione o soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della Società, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, sono riservati all'esclusiva competenza del Consiglio d'Ammini-

strazione tutti i compiti che il Consiglio è chiamato a svolgere ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia di cui alla Circolare n. 288, Titolo III, Cap. 1, Sez. II, par. 2.

Articolo 16 - Rappresentanza della società

16.1 Al presidente del consiglio di amministrazione, o a chi ne fa le veci, è attribuita la rappresentanza della società.

16.2 Il presidente, o chi ne fa le veci, rappresenta la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

Articolo 17 - Collegio sindacale

17.1 Il collegio sindacale è composto da 3 (tre) sindaci effettivi e 2 (due) supplenti, nominati dall'assemblea ordinaria, che ne determina il compenso.

17.2 I sindaci restano in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, e sono rieleggibili.

L'eventuale revoca dei componenti del Collegio Sindacale da parte dell'Assemblea deve essere debitamente motivata.

17.3 Le riunioni del collegio sindacale devono tenersi almeno ogni 90 (novanta) giorni e possono svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In particolare, è necessario che:

(i) sia consentito al Presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

(ii) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

(iii) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

(iv) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Verificandosi tali condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 18 - Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 19 - Bilancio

19.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

19.2 Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione procede, a norma di legge, alla formazione del bilancio d'esercizio e, se la società vi sia tenuta, del bilancio consolidato.

Articolo 20 - Scioglimento e liquidazione della società

20.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

20.2 In caso di scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 21 - Rinvio alle disposizioni di legge

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Articolo 22 - Domicilio

Per i loro rapporti con la società, il domicilio dei soci, degli amministratori e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti - comprensivo anche, se posseduti, dei propri riferimenti telefonici, di telefax e di posta elettronica - è quello che risulta dai libri sociali; è onere del socio, dell'amministratore e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti comunicarlo per l'iscrizione nei libri sociali, nonchè comunicare altresì gli eventuali cambiamenti.

F.to GIAN CESARE TOFFETTI

F.to RITA BOSI NOTAIO (L.S.)